



Comune di Lecco

Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111 - Fax 286874 - C.F. 00623530136

[N. 786](#) - 2013 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 786

Data: 13-11-2013

SETTORE : LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO : FRONT OFFICE

**OGGETTO: SOPPRESSIONE VINCOLI DI GODIMENTO AI SENSI
DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI E.E.P. - TRASFORMAZIONE DEL
DIRITTO DI SUPERFICIE AVVENUTA IN PRECEDENZA.**

Istruttore: GIOVANNA BINI

Responsabile del Procedimento: LAURA CASTELNUOVO

Direttore: ANTONELLO LONGONI

IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso che con atto n. 17039/11429 di rep. in data 01.03.2010, a firma notaio dott. Paolo Panzeri di Oggiono, è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Lecco e i Signori Alfieri Ambrogio e Canfarotta Elisabetta, Mozzanica Carlo Mario e Ardenghi Agnese, Panzeri Ernesto e Mauri Luciana, Pozzi Mario e Biffi Rita, Ripamonti Marco e Ferrigno Maria Teresa, Riva Giuseppe e Pozzoli Giuseppina, Quadri Enrica e Nava Fulvia per la trasformazione del diritto di superficie in proprietà del terreno su cui insistono le unità immobiliari di proprietà della stessa, site a Lecco in Via Luera n. 12/14/16 e soggette alla convenzione stipulata in precedenza con la Coop. Filca "A. Stoppani";

Considerato che la convenzione del 01.03.2010 di cui sopra manteneva inalterati gli obblighi convenzionali sottoscritti precedentemente alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà ed, in particolare, i vincoli relativi alla cessione/locazione delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato di via Luera n. 12/14/16;

Dato atto che con deliberazione di C.C. n. 50 del 23.07.2012 è stato approvato il nuovo Regolamento comunale per l'attuazione degli interventi di edilizia economica e popolare;

Considerato che l'art. 26 del Regolamento di cui sopra stabilisce che "alle trasformazioni del diritto di superficie in proprietà, avvenute prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sarà applicato il dettato dell'ultimo paragrafo del precedente art. 17.3";

Visto il dettato dell'ultimo paragrafo dell'art. 17.3 che prevede: "il pagamento del corrispettivo di cui al precedente paragrafo sopprime i vincoli relativi ai requisiti soggettivi dell'acquirente, al prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, nonché al canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle relative convenzioni";

Vista la nota in data 11 ottobre 2013, prot. n. 54044, con la quale i Signori Alfieri Ambrogio e Canfarotta Elisabetta, Mozzanica Carlo Mario e Ardenghi Agnese, Panzeri Ernesto e Mauri Luciana, Pozzi Mario e Biffi Rita, Ripamonti Marco e Ferrigno Maria Teresa, Riva Giuseppe e Pozzoli Giuseppina, Quadri Enrica e Nava Fulvia hanno chiesto che le unità immobiliari di loro proprietà, soggette alla convenzione stipulata tra il Comune di Lecco e la Coop.Filca A. Stoppani in data 14.07.1979, n. 55248/15189 di rep. a firma del notaio Berera dott. Teodoro di Lecco, nonché a quella di integrazione e modifica citata in premessa del 01.03.2010, siano dichiarate libere dai vincoli relativi ai requisiti soggettivi dell'acquirente/locatari, al prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, nonché al canone massimo di locazione delle stesse, così come previsto dall'art. 26 del citato Regolamento;

Dato atto che i Signori Alfieri Ambrogio e Canfarotta Elisabetta, Mozzanica Carlo Mario e Ardenghi Agnese, Panzeri Ernesto e Mauri Luciana, Pozzi Mario e Biffi Rita, Ripamonti Marco e Ferrigno Maria Teresa, Riva Giuseppe e Pozzoli Giuseppina, Quadri Enrica e Nava Fulvia, in fase di stipula della convenzione n. 17039/11429 di rep. del 01.03.2010, hanno pagato a questa Amministrazione il corrispettivo di trasformazione del diritto di superficie in proprietà del terreno in argomento,

Considerato pertanto che la richiesta dei signori Alfieri Ambrogio e Canfarotta Elisabetta, Mozzanica Carlo Mario e Ardenghi Agnese, Panzeri Ernesto e Mauri Luciana, Pozzi Mario e Biffi Rita, Ripamonti Marco e Ferrigno Maria Teresa, Riva Giuseppe e Pozzoli Giuseppina, Quadri Enrica e Nava Fulvia rientra nella fattispecie di cui all'art. 26 del Regolamento di cui trattasi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i Dirigenti, adottano atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

Rilevato che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti in indirizzo, adottati dall'Organo Politico;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 214 del 29.9.2010 con il quale è stata conferita all'arch. Antonello Longoni la direzione del Settore, con decorrenza 31.12.2010 e per tutta la durata del mandato del Sindaco;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.09.2013 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013 e relativi allegati;

Visti i vigenti Regolamenti Comunali;

Visto l'art. 38 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Viste le Leggi vigenti in materia;

DETERMINA

per tutte le motivazioni di cui alle premesse,

1) di dichiarare che, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento comunale per l'attuazione degli interventi di edilizia economica e popolare, sono soppressi i vincoli previsti nelle convenzioni stipulate in data 14.07.1979 e 01.03.2010 e registrate ai rispettivi n. di rep. 55248/15189 e 17039/11429, riguardanti i requisiti soggettivi dell'acquirente/locatario, il prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, nonché il canone massimo di locazione, relativi alle unità immobiliari di proprietà dei Signori Alfieri Ambrogio e Canfarotta Elisabetta, Mozzanica Carlo Mario e Ardenghi Agnese, Panzeri Ernesto e Mauri Luciana, Pozzi Mario e Biffi Rita, Ripamonti Marco e Ferrigno Maria Teresa, Riva Giuseppe e Pozzoli Giuseppina, Quadri Enrica e Nava Fulvia e distinte al catasto fabbricati del Comune di Lecco, sez. OLA, al fg. 4, così come segue:

Alfieri Ambrogio e Canfarotta Elisabetta – via Luera 14

Mapp. 989 sub 13 – cat. A/2

Mapp. 989 sub 45 – cat. C/6

Mozzanica Carlo Mario e Ardenghi Agnese – via Luera 12

Mapp. 989 – sub 4 – cat. A/2

Mapp. 989 – sub 34 – cat. C/6

Panzeri Ernesto e Mauri Luciana – via Luera 16

Mapp. 989 – sub. 17 – cat. A/2

Mapp. 989 – sub 51 – cat. C/6

Pozzi Mario e Biffi Rita – via Luera 12

Mapp. 989 – sub 1 – cat. A/2

Mapp. 989 – sub 38 – cat. C/6

Ripamonti Marco e Ferrigno Maria Teresa – via Luera 12
Mapp. 989 – sub 8 – cat. A/2
Mapp. 989 – sub 40 – cat. C/6

Riva Giuseppe e Pozzoli Giuseppina – via Luera 12
Mapp. 989 – sub 5 – cat. A/2
Mapp. 989 – sub 37 – cat. C/6

Quadri Enrica e Nava Fulvia – via Luera 12
Mapp. 989 – sub 9 – cat. A/2
Mapp. 989 – sub 41 – cat. C/6

2) di dare atto che le unità immobiliari di cui al punto 1) potranno pertanto essere cedute/locate a prezzo liberamente trattato tra le parti.

3) di disporre che nell'atto di trasferimento dovranno essere esplicitamente riportati i termini della dichiarazione di cui al precedente punto 1).

La presente determinazione, non comportante assunzione di impegno di spesa, è immediatamente efficace.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
Laura Castelnovo

IL DIRETTORE DI SETTORE
architetto Antonello Longoni